

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1213)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1960

Scomputo del periodo della prestazione effettiva del servizio militare dal limite di età richiesto nei concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dello esercito, al Capo V sancisce la obbligatorietà del servizio militare. Il che è anche confermato dalla nostra Costituzione all'articolo 52, 2° comma, il quale contiene una importante aggiunta: « L'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ». E con l'ultimo comma del precitato articolo 52 è disposto; « l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

È manifesto che accanto al dovere per ogni cittadino di prestare il servizio militare, come esplicazione del dovere di difesa della Patria, è stato sancito il principio che l'esercizio di una temporanea funzione pubblica non deve produrre conseguenze pregiudizievoli per il cittadino.

Alla stregua di tale equo concetto è informata la norma di cui agli artt. 113, 114, 115, 116 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito del 24 febbraio 1938, n. 329, i quali facoltano gli studenti universitari o di istituti

di istruzione superiore o di belle arti, o i candidati agli esami di maturità o di abilitazione a rinviare la prestazione del servizio militare al 26° anno di età.

Come è noto, la durata di tale servizio è stabilita in 18 mesi (articolo 103 del citato testo unico sul reclutamento dell'Esercito). È certo, quindi, che il cittadino, dedicando per 18 mesi la propria esclusiva ed ininterrotta attività all'adempimento dell'imprescindibile dovere di difesa della Patria ed all'assolvimento di tale temporanea funzione pubblica, si trova in condizioni da non potere contemporaneamente provvedere in maniera utile ed adeguata alla propria sistemazione economico-sociale, impiegatizia, non potendosi preparare efficientemente. Il che costituisce una condizione di inferiorità nei confronti dei coetanei e di coloro che, non avendo obblighi militari, abbiano avuto la possibilità di comoda preparazione e di utile sistemazione, con conseguente assorbimento di disponibili posti impiegatizi. Questo indubbio pregiudizio, pertanto, va evitato per equità e per rispetto dello stesso spirito informa-

tivo delle norme su citate, che tutelano gli interessi dei cittadini.

Appare, quindi, utile emanare la opportuna norma, in virtù della quale nei concorsi ad impieghi di amministrazioni od enti statali, parastatali, provinciali, comunali, od a questi parificati in rapporto al limite normale della età di anni 30, richiesto per i candidati, non si tenga conto del computo del periodo

della effettiva prestazione del servizio alle armi.

Il beneficio sarà improntato ad equa ed apprezzata giustizia.

Onorevoli Colleghi, i predetti motivi si ritengono fondati e giustificati per raccomandare alla Vostra approvazione l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei concorsi per impiegati o subalterni o salariati, sia effettivi che straordinari, nelle amministrazioni od enti statali, parastatali, provinciali, comunali, regionali, od a questi parificati, agli effetti del computo del limite di età, stabilito dai relativi regolamenti, non si tiene conto del comprovato periodo del servizio alle armi, che i candidati abbiano comunque effettivamente prestato.